

REGOLAMENTO ASSICURATIVO

Comune di Poschiavo, 7742 Poschiavo

Situazione: 1° gennaio 2008

Introduzione

Ricevete il regolamento assicurativo valido per il vostro contratto di lavoro. Nel regolamento assicurativo sono contenuti i rimborsi del datore di lavoro e le prestazioni secondo i contratti assicurativi. Il regolamento viene continuamente aggiornato ai cambiamenti legali e dei contratti assicurativi.

Versamento continuato del salario da parte del datore di lavoro

Malattia e infortunio In caso di incapacità lavorativa a causa di malattia o infortunio viene rimborsato il salario AVS secondo la legge e le disposizioni del personale del Canton Grigioni.

Successivamente a questo versamento continuato del salario seguono le prestazioni delle assicurazioni sottoelencate. Il versamento continuato del salario da parte del datore di lavoro secondo il CO art. 324a viene sostituito dall'inserimento delle prestazioni assicurative. La durata delle prestazioni assicurative si regola secondo valide condizioni assicurative e basi legali.

Per rapporti di lavoro a tempo determinato vale il versamento continuato del salario secondo il CO art. 324 a/b.

Se non segue nessuna prestazione assicurativa, il versamento continuato del salario viene garantito al massimo secondo il CO art. 324a (Scala Zurighese).


Prestazioni assicurative in caso di maternità

Assicurazione	Indennità per perdita di guadagno (IPG)
Avente diritto	Donne che durante i nove mesi prima del parto erano obbligatoriamente assicurate ai sensi della legge sull'AVS e che in tale periodo hanno svolto un'attività lavorativa per almeno cinque mesi. Nel momento del parto deve esistere un rapporto di assunzione.
Prestazioni	90 % del salario prima del parto.
Inizio	Giorno del parto. Le due settimane prima della pronosticata data del parto possono essere percepite come vacanze retribuite.
Durata	Massimo 14 settimane, tuttavia il diritto termina al più tardi con la ripresa (piena o parziale) del lavoro.
Finanziamento	Attualmente non viene addebitato un ulteriore contributo.

Prestazioni assicurative in caso di malattia

Assicurazione	AXA Winterthur, polizza no. 12.008.292
Chi è assicurato	Tutti i dipendenti con una durata settimanale di lavoro superiore a 8 ore, che non hanno ancora raggiunto il 70.esimo anno d'età.
Indennità perdita di guadagno	90 % del salario per una durata massima di 730 giorni sottraendo il periodo d'attesa di 60 giorni. L'indennità giornaliera verrà risarcita secondo le condizioni generali (CGA) dell'assicurazione AXA Winterthur.
Spese di cura	Ogni impiegato è tenuto ad assicurarsi individualmente presso una cassa malati.
Massimo salario annuo assicurato	CHF 250'000
Inizio della copertura assicurativa	La copertura assicurativa comincia il giorno d'assunzione del lavoro nella ditta. Per persone inabili a lavorare tuttavia solo con la piena ripresa del lavoro secondo le condizioni del contratto lavorativo. Se viene richiesta una dichiarazione di salute, la copertura assicurativa entra in vigore solo con la notifica scritta dell'assicuratore.
Validità territoriale locale	Copertura mondiale I collaboratori ammalatosi in Svizzera non hanno alcun diritto di prestazioni durante un soggiorno all'estero, a condizione che la società non abbia acconsentito in precedenza al soggiorno all'estero.
Finanziamento	Il datore di lavoro si assume il totale dei contributi assicurativi.
Notifica di malattia	In caso di malattia l'impiegato è obbligato ad informare immediatamente il datore di lavoro. Il conteggio salariale verrà effettuato secondo il certificato medico.

Modello delle prestazioni in caso di malattia




Questo modello rappresenta una soluzione assicurativa generale e può differire dalla soluzione assicurativa dell'impresa.

Prestazioni assicurative in caso di infortunio

Assicurazione	SUVA/INSAI e ÖKK, polizza no. 13660077 Assicurazione supplementare ÖKK, polizza no. 13660070 per il personale assicurato contro l'infortunio non professionale (incluso il personale sottostante alla SUVA)
Chi è assicurato	Tutti i dipendenti del comune. Dipendenti che lavorano meno di 8 ore settimanali presso il comune di Poschiavo, sono assicurati solo contro gli infortuni professionali.
Indennità perdita di guadagno	80 % del salario a partire dal terzo giorno fino al 60° giorno, a partire dal 61° giorno 90 % del salario fino al raggiungimento della rendita d'invalidità, la quale ammonta all' 80 %. Coassicurate sono le riduzioni delle prestazioni da parte della LAINF in seguito a grave negligenza/atto temerario. In caso d'invalidità è coassicurato un salario in base al salario LAINF in forma di un capitale (progressione 350%).
Spese di cura	Assicurate sono le spese mediche per trattamenti ambulatori e dei medicinali come pure le spese di degenza nel reparto comune di un ospedale riconosciuto. Per un trattamento di cura necessario all'estero viene rimborsato all'assicurato al massimo il doppio dell'importo dei costi, che sarebbero sorti da un trattamento effettuato in Svizzera.
In caso di decesso	Prestazioni secondo la LAINF, art. 31 (rendite per superstiti). Le rendite non oltrepassano il 70 % dell'ultimo salario assicurato. In supplemento è assicurato un salario in base al salario LAINF in forma di un capitale
Massimo salario annuale assicurato	CHF 250'000 per indennità giornaliera CHF 126'000 per rendite e prestazioni di capitale
Inizio della copertura assicurativa	La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il dipendente in base all'assunzione comincia o dovrebbe cominciare il lavoro nella ditta, in ogni caso nel momento che egli si reca sulla strada per andare al lavoro.
Validità territoriale locale	Copertura mondiale Ai collaboratori che si sono infortunati o hanno subito un'incapacità lavorativa in Svizzera, che si apprestano ad andare all'estero, viene consigliato di ricevere il consenso della società prima della partenza.
Finanziamento	Il datore di lavoro si assume i costi per l'infortunio professionale. I premi di infortunio non professionale vengono assunti in ragione del 20.5% dal datore di lavoro e in ragione del 79.5% dal dipendente. Il premio per l'assicurazione supplementare LAINF è a carico del datore di lavoro.
Notifica d'infortunio	In caso d'infortunio l'impiegato è obbligato ad informare il datore di lavoro ancora il giorno stesso dell'infortunio. Il conteggio salariale verrà effettuato secondo il certificato medico.

Modello delle prestazioni in caso d'infortunio



Questo modello rappresenta una soluzione assicurativa generale e può differire dalla soluzione assicurativa dell'impresa.

Cassa pensione


Assicurazione Cassa cantonale pensioni dei Grigioni 0215

I seguenti impiegati sono assicurati:


Decesso / invalidità Ogni persona dal 1° gennaio dell'anno seguente al compimento del 17.esimo anno d'età e che raggiunge un salario annuo minimo di CHF 16'575.—.

Risparmio Ogni persona dal 1° gennaio dell'anno seguente al compimento del 24.esimo anno d'età e che raggiunge un salario annuo minimo di CHF 16'575.—.

Salario assicurato Il salario assicurato corrisponde al salario AVS con la deduzione di coordinazione, la quale ammonta al 25 % del salario. La deduzione di coordinazione ammonta al minimo al 125 % della rendita di vecchiaia della AVS (attualmente CHF 16'575.—).



Prestazioni di vecchiaia La rendita si calcola in percento del capitale accumulato di vecchiaia, che la persona assicurata ha accumulato fino all'età del pensionamento.



Contributi percentuali versati dal datore di lavoro e dal dipendente che incrementano il capitale di vecchiaia

Prestazioni in forma di capitale	Dev'essere comunicato per iscritto alla Cassa pensione almeno un anno prima del prelievo.
Prepensionamento	Esiste la possibilità di percepire la rendita dopo il 60° esimo anno compiuto.
Prelievo anticipato per proprietà di abitazione	L'ultimo termine valido per un prelievo anticipato per l'acquisto di una proprietà ad uso proprio o per il suo ammortamento è per le donne il 61.esimo e per gli uomini il 62.esimo anno d'età.

Prestazioni in caso di decesso

Rendita per coniugi	- prima dell'età di 65/64 anni - dopo l'età di 65/64 anni	60 % della rendita d'invalidità assicurata 60 % della rendita di vecchiaia
Rendita per il convivente	75 % della rendita per coniugi	
Rendita per orfani	20 % della rendita d'invalidità assicurata (il massimo CHF 650.— al mese).	
Capitale di decesso	Ammonta all'importo del capitale di vecchiaia accumulato, premesso che questo non venga usato per il finanziamento della rendita per coniugi.	

Prestazioni in caso d'invalidità

Rendita d'invalidità	60 % del salario assicurato
Periodo d'attesa	24 mesi
Rendita per figli d'invalido	20 % della rendita d'invalidità assicurata (il massimo CHF 650.— al mese).
Periodo d'attesa	24 mesi
Esonero dai contributi	L'importo totale dei contributi
Periodo d'attesa	Dopo la decisione dell' assicurazione per l'invalidità (AI)

Finanziamento Il datore di lavoro si assume il 60% e il dipendente il 40% dei premi.

Cambiamento del posto di lavoro All'istituto di previdenza attuale dev'essere comunicato il più presto possibile la nuova Cassa pensione, in modo che le prestazioni di libero passaggio possano venir versate. Richieda a questo scopo presso la sua nuova Cassa pensione un bollettino di versamento.

AVS, AI, IPG, AD

Riguardante le sopraccitate assicurazioni vogliate consultare i vari opuscoli informativi, che verranno consegnati gratuitamente in ogni ufficio dell'AVS. Per vostra informazione comunichiamo che la quota corrente ammonta al 12.1 % ed è composta nel modo seguente: AVS 8.4 %, AD 2.0 %, AI 1.4 % ed IPG 0.3 %.

Finanziamento Questi contributi vengono suddivisi a metà tra il datore di lavoro e il dipendente per un totale di 6.05 % ciascuno.

Informazioni per collaboratrici/collaboratori uscenti

Quando finisce la copertura assicurativa	Assicurazione indennità giornaliera: con la conclusione del rapporto di lavoro
	Assicurazione infortuni: dopo 30 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro
	Ass. infortuni complementare: con la conclusione del rapporto di lavoro
	Cassa pensione: dopo 30 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro
Continuazione della copertura assicurativa	Dipendenti che non hanno ancora trovato un nuovo posto di lavoro possono continuare con la copertura assicurativa come segue:
Assicurazione infortuni obbligatoria LAINF ÖKK	Entro 30 giorni dopo l'uscita l'impiegato si può assicurare volontariamente contro i rischi degli infortuni non professionali con la cosiddetta „Assicurazione di convenzione (LAINF)“ con un contributo a partire da CHF 25.— al mese (mass. 6 mesi). Può ordinare i formulari appropriati nell'agenzia SWISSBROKE a Coira Tel. 081 354 98 88.
Cassa malati	L'impiegato è obbligato a informare la sua Cassa malati entro il termine di un mese dopo che non è più assicurato obbligatoriamente secondo la LAINF contro gli infortuni. Deve quindi includere nella polizza della sua Cassa malati il rischio infortuni.
Indennità giornaliera AXA Winterthur	<p>Tutte le persone assicurate hanno entro 3 mesi un diritto di passaggio nell'assicurazione singola dell'attuale datore di lavoro. Ulteriori riserve sono escluse. I contributi vengono calcolati secondo la tariffa singola. In tal modo l'impiegato può mantenere la copertura assicurativa senza limitazioni (riserve).</p> <p>Nessun diritto di passaggio esiste tra l'altro</p> <ul style="list-style-type: none">- per un cambio di posto di lavoro e passaggio all'assicurazione del nuovo datore di lavoro- con il trasferimento del domicilio all'estero- per assicurati in età di AVS- per il ritiro dall'attività lucrativa <p>L'enumerazione non è conclusiva. Valgono le disposizioni attuali della società.</p>
Cassa cantonale pensione dei Grigioni	Contro i rischi di decesso e invalidità l'impiegato è ancora assicurato per un mese. Se vuole mantenere questa copertura assicurativa deve mettersi direttamente in contatto con la Cassa pensione o con l'Istituto collettore LPP, www.aeis.ch Tel. 044 267 73 73, in modo che rimanga assicurato anche in futuro. Un passaggio avviene senza riserve.

Ferie non retribuite

Durante la durata di una vacanza non retribuita, la copertura assicurativa può di regola essere proseguita, purchè il contratto di lavoro non venga disdetto. Riguardo alle possibilità di un proseguimento l'impiegato deve rivolgersi all'ufficio del personale.

Obblighi in caso di un evento assicurativo

Dopo il sopraggiungimento di un evento bisogna contattare il prima possibile un medico abilitato. Il dipendente deve seguire le disposizioni del medico curante o del personale di soccorso. Certificati di incapacità lavorativa devono essere subito e spontaneamente consegnati al reparto finanze.

Conseguenze dovute ad un comportamento non conforme ai termini di contratto in caso di un evento assicurativo

Se i dipendenti non seguono gli obblighi in caso di un evento assicurativo, le prestazioni possono venir ridotte o negate da parte dell'assicuratore. Una grave negligenza o un atto temerario che influenza un evento, può pure portare alla riduzione o alla ricusa delle prestazioni.

Diritto di credito diretto in caso di un evento assicurativo

Alla persona assicurata spetta un proprio diritto di credito verso l'assicuratore, dall'assicurazione collettiva infortuni e malattia, dopo il sopraggiungimento di un infortunio o di una malattia.

Validità legale

Per tutte le prestazioni assicurative valgono in ogni caso le condizioni stipulate nei contratti, le condizioni generali e supplementari, gli attestati assicurativi individuali della Cassa pensioni inclusi gli statuti e i regolamenti. Un eventuale regolamento del personale le dà ulteriori informazioni. Ulteriori informazioni o condizioni assicurative possono venir richieste presso il datore di lavoro. Per divergenze con questo regolamento assicurativo valgono le condizioni dei contratti assicurativi e le condizioni generali. Il regolamento assicurativo forma una parte integrale del contratto di assunzione.

Lista delle sottoscrizioni

I dipendenti confermano con la propria firma di aver ricevuto il regolamento assicurativo valido per il 2008:

Dip.	Cognome	Nome	Regolamento ricevuto; firma	Data
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Foglio delle sottoscrizioni datore di lavoro

Redazione / rielaborazione da parte della SWISSBROKE, nullaosta dal datore di lavoro

Il datore di lavoro conferma con le seguenti sottoscrizioni l'accettazione ufficiale e da il nullaosta del regolamento assicurativo, versione 2008.

Comune di Poschiero
Datore di lavoro / ditta:

Poschiero, 10.4.2008
Luogo e data:

Cagnoni Roberto / resp. reparto finanze
Cognome / nome / funzione

Roselli Moreno / resp. reparto amministrativo
Cognome / nome / funzione

[Firma]
Firma



[Firma]
Firma

Solo per uso interno SWISSBROKE (QMS-Controlling)

SWSSBROKE agenzia:

Luogo e data:

Cognome / nome

Cognome / nome

Firma del esecutore
